



Comune di Loro Piceno
Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUM. 224 DEL 27-12-2017

Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE CONSEGUENTE AL SEQUESTRO PREVENTIVO DEL 6/11/2017. CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di dicembre alle ore 13:00, nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

Catalini Ilenia	Sindaco	A
LAMBERTUCCI FEDERICA	Vice Sindaco	P
LAMBERTUCCI FABIO	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti 1

Partecipa il Segretario comunale Sig. Appignanesi Giuliana

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LAMBERTUCCI FEDERICA in qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Si da atto che il Sindaco esce in quanto soggetto interessato all'argomento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 16 del DPR n. 191/1979, richiamato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987 da leggere in combinato disposto con l'art. 50 del DPR n. 333/1990, ha previsto l'assistenza processuale per i dipendenti degli enti locali in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purchè non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza e sia riconosciuta l'assenza di dolo e colpa grave;
- la materia della ripetibilità delle spese legali a seguito di giudizio penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, nel caso di sentenza di assoluzione, è regolata inoltre dagli artt. 22 del DPR 25.06.1983 n. 347 e 28 del CCNL 14.09.2000;
- il diritto pretorio ha poi precisato che per poter obbligare l'ente locale all'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa nei confronti dei propri dipendenti, deve esservi una stretta connessione tra il procedimento civile e/o penale e la carica di ufficio rivestita, nel senso che i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e dunque, compiuti nell'assolvimento delle attività d'ufficio o dei suoi compiti istituzionali (cfr. Consiglio di Stato n. 2041 del 29.04.2005);
- altri requisiti per poter procedere al rimborso sono:
 1. L'assenza di conflitto di interessi tra l'attività di amministrazione e l'attività posta in essere dal dipendente, ove lo stesso adempia ai compiti del suo ufficio (Cons. Stato sez. V 9/10/2006 n. 5986);
 2. La conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione e, comunque, in caso di archiviazione ex art. 411 cpp, con un provvedimento che escluda ogni profilo di responsabilità del dipendente (Ministero dell'Interno parere 21.04.2011);
 3. La scelta di un legale di comune gradimento e l'assenza di qualsivoglia dolo o colpa grave del dipendente;

Rilevato che:

- La giurisprudenza si è pronunciata più volte in merito all'applicabilità del principio della rimborsabilità delle spese processuali anche nei confronti degli amministratori degli enti locali;
- È intervenuta recentemente la Corte dei Conti, Sez. Lombardia, con il parere 86/2012, nel quale ha affermato con decisione la validità del riferimento normativo all'art. 1720 c.c., quale presupposto fondante del diritto al rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali sostenendo che "la rimborsabilità delle spese legali costituisce espressione del principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del proprio operato, ma deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la "fedele" esecuzione dell'incarico ricevuto.... Va riconosciuto il diritto al rimborso delle spese legali – in presenza di determinate condizioni – tanto ai dipendenti, per i quali vi è un'espressa previsione della norma collettiva, quanto agli amministratori, individuando nella disciplina del mandato le norme necessarie a sostenere l'assunto mediante il ricorso all'analogia legis".
- anche la sezione Puglia della Corte, con sentenza n. 787/2012, ha sancito che l'assimilazione degli amministratori locali ai mandatari, che trova la sua ragione

d'essere nell'oramai pacifico riconoscimento degli stessi quali funzionari onorari dell'ente che prestano la propria opera non a titolo di lavoro subordinato, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 1720 del codice civile, consente proprio di rispondere, in assenza di una puntuale disciplina della materia, a quell'esigenza di giustizia sostanziale a non dover sostenere oneri per la propria difesa, ove gli stessi siano ingiustamente accusati di presunti fatti illeciti commessi a causa dell'incarico espletato”;

Dato atto che il Sindaco presenta al Comune di Loro Piceno, in data 11/11/2017, una dichiarazione, protocollo n. 9134 del 13/11/2017, con cui trasmette verbale di sequestro preventivo del 06/11/2017, dove è indagato per il reato di cui all' art.63/64 del D. Lgs.n.81/2008.

Considerato che dal suddetto procedimento e dal verbale di sequestro redatto dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata è emersa la violazione di alcuni articoli in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008;

Dato Atto che l'Avvocato Luca Pascucci è legale di fiducia dell'Ente, in quanto ha curato più volte pratiche relativa alla difesa del Comune sia giudiziale, che stragiudiziale;

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale nomina e di provvedere ad assumersi le spese legali solo nei casi previsti dalla legge, trattandosi di denuncia ricevuta per atti o fatti relativi all'esercizio del mandato;

Dato Atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio finanziario per quanto concerne la regolarità contabile e copertura finanziaria

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della nomina dell'Avv. Luca Pascucci con studio a Macerata quale legale di fiducia Sindaco per il procedimento penale meglio indicato in premessa, confermandone il proprio gradimento;
3. Di stabilire che l'Ente potrà assumersi le spese legali solo nei casi previsti dalla legge, trattandosi di denuncia ricevuta per atti o fatti relativi all'esercizio del mandato;
4. Di assegnare allo scopo al responsabile del servizio la somma di €. 1.214,00 a valere sulle disponibilità di cui al Cap. 138 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017-2019, salvo integrazione a conguaglio, per l'attività da svolgersi nell'anno corrente, autorizzando fin da subito ad utilizzare tale fondo anche per la copertura della precedente deliberazione di G.M. nr. 223 della presente seduta;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 ,1deg.c . del D.Lgs. n.267/2000 si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui al sopra riportato documento istruttorio.

IL RESPONSABILE del I Settore

(D.ssa Giuliana Appignanesi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, 1deg. c. del D.Lgs. n.267/2000 si esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione e sotto il profilo della copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE del III Settore

(Dott. ssa Federica Paoloni)

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il giorno 18-04-2018 è stato pubblicato nel sito web istituzionale, all'albo pretorio on line di questo Comune e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva ilperché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267)

[] La presente deliberazione diverrà esecutiva ildecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267)

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Appignanesi Giuliana

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Loro Piceno, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Appignanesi Giuliana
